

# SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

**Doc. CXXVIII  
n. 13**

## RELAZIONE

SULL'ATTIVITÀ SVOLTA DAL DIFENSORE CIVICO DELLA  
REGIONE CAMPANIA

(Anno 2018)

*(Articolo 16, comma 2, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

**Presentata dal Difensore civico della regione Campania**

**Comunicata alla Presidenza il 27 marzo 2019**

# RELAZIONE DEL DIFENSORE CIVICO

## PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

Al Presidente del Senato della Repubblica  
[amministrazione@pec.senato.it](mailto:amministrazione@pec.senato.it)

Al Presidente della Camera dei Deputati  
[camera\\_protcentrale@certcamera.it](mailto:camera_protcentrale@certcamera.it)

Al Presidente della Regione Campania  
[presidente@pec.regione.campania.it](mailto:presidente@pec.regione.campania.it)  
[urp@pec.regione.campania.it](mailto:urp@pec.regione.campania.it)

Al Presidente del Consiglio regionale della Campania

### **I. La mia nomina e le nomine**

Dopo avere assunto la funzione di Difensore Civico presso la Regione Campania il 14 luglio 2018 non è mancato chi, complice la data, ha voluto ricordare la presa della Bastiglia.

Non ho mancato di accettare questa metafora, nella parte accettabile e nello spirito speranzoso di chi l'ha adottata, per indicare il radicale positivo salto di paradigma: da una difesa civica nominata con una logica arbitraria, illegale e prepotente (e quindi giustamente generante sfiducia dei Cittadini, soprattutto circa la sua indipendenza da oligarchie dominanti) alla Difesa Civica che nasce, sfidando senza remore una continuata serie di soprusi, affermando con vigore principi di giustizia, meritocrazia e gentilezza.

Nello spirito di questa relazione, volutamente sintetica per non distogliere l'attenzione sulle questioni centrali prioritarie sottoposte e in attesa anche di riscontri concreti in merito, affinché non sia essa un rituale

*Giuseppe F. L. L.*

decorativo, ripercorro brevemente le vicende di cui è stata capace la Regione Campania (nelle sue diverse colorazioni politiche che si sono succedute) per favorire impropriamente taluni e osteggiare la legalità in otto travagliati anni dal 2010, anno di un primo avviso pubblico in cui poteva e doveva essere legittimamente nominato il nuovo Difensore Civico.

Prima la Regione Campania ha nominato A quale Difensore Civico senza alcuna motivazione e comparazione e A ha almeno, rispetto a fondati rilievi verso la sua nomina, avuto il buon comportamento di lasciare subito la posizione. Ma la Regione Campania non ha poi provveduto a nominarmi, nonostante l'evidenza, o comunque a spiegare perché non ha concluso il procedimento ma ha riaperto un nuovo avviso nel 2012 e si è dedicata a tale nuovo procedimento. Non ho fatto obiezioni e ho partecipato, lasciando perdere la posizione acquisita, auspicando che, stante il precedente rimosso, si sarebbe corretta la rotta e proceduto legalmente. Eppure, nuovamente senza nessuna comparazione, la Regione Campania ha poi nominato B nel 2013.

Così la nomina, su mio ricorso, è stata annullata prima dal TAR e poi dal Consiglio di Stato. Ma nuovamente la Regione ha rinominato lo stesso B tranquillamente nel 2015.

Nel 2016 il Consiglio di Stato ha, pertanto, dovuto nuovamente annullare la nuova nomina di B, dovendo sottolineare la necessità della comparazione.

La Regione Campania, allora, ha annullato – ancora una volta! - l'avviso precedente e l'intero procedimento. Così, a seguito di ulteriore nuovo avviso, chiaramente nullo, ha nominato nel 2017, sempre senza comparazione, C. Dichiarati nulli il nuovo avviso e la nomina di C dal Consiglio di Stato, la Regione Campania ha rinominato ancora C nel febbraio 2018, sempre senza comparazione. La nuova declaratoria di nullità del

*Giuseppe F. L. L.*

Consiglio di Stato è stata accompagnata dalla nomina di Commissario ad acta che ha concluso debitamente il procedimento e mi ha nominato comparativamente.

Sulla base di questo insegnamento credete Voi, lettori a qualunque titolo di questa relazione, che la Regione Campania abbia ora capito che il buon andamento e l'imparzialità della pubblica amministrazione, previsti nell'art. 97 Cost., comportino che la discrezionalità di tali nomine, per non sconfinare nell'arbitrio, deve essere fondata comparativamente? Nient'affatto.

Tant'è che la Regione Campania (così come tante pubbliche amministrazioni) procede sempre con la medesima tracotanza, non esplicitando – innanzitutto ai Cittadini prima ancora che ai concorrenti - la ragione comparativa delle proprie scelte. Prevale, pertanto, una diffusa sensazione – ragionevole, ben comprensibile e sostanzialmente fondata – che è inutile per persone capaci e non legate a “carri imperanti” offrire le proprie competenze ed esperienze per il bene comune, tanto “i giochi sono già fatti”. Nel caso del Garante campano dei Disabili, dopo l'annullamento di nomina arbitraria e non comparativa dal TAR Campania-Napoli, la Regione Campania ha impugnato la nomina al Consiglio di Stato che ha appena pronunciato un'ulteriore chiara sentenza (Allegato 1), evidenziando ancora come si devono effettuare tali nomine.

Si tratta allora, dopo cinque sentenze del Consiglio di Stato, di procedere a tale inversione di rotta, non continuando a calpestare e mortificare ogni professionalità.

In tanti casi valide energie professionali – che ben potrebbero concorrere all'interesse pubblico – rinunciano o a proporsi (per non essere mortificati dai soliti) oppure, una volta sconfitti dai soliti, non sono disponibili a percorrere una girandola di ricorsi.



Il futuro del funzionamento dei pubblici servizi e di ogni istituto pubblico è molto correlato al fatto che le scelte dei nominati siano affidate ai più competenti e non ai più raccomandati.

Tale inversione di rotta – necessaria ma ancora ritardata – è l'unica concreta risposta che si può oggi dare alle giovani generazioni per combattere il diffuso e comprensibile loro scetticismo sull'utilità di acquisizione di competenze ed esperienze nei vari campi per migliorare il futuro.

## **II. Europeizzare la Pubblica Amministrazione**

Giunto al Centro Direzionale Isola F8 decimo piano in Napoli, sede del Difensore Civico, ho avuto il piacere di confrontarmi subito con quattro qualificati funzionari della Regione Campania: il dott. Michele Salza (Coordinatore dell'Ufficio), il dott. Gaetano Miranda, il dott. Umberto Casillo e Carlo De Rosa.

Li ringrazio non formalmente ma dal cuore e con il cuore per le incombenze di cui si fanno quotidianamente carico e le capacità dimostrate. In effetti la Difesa Civica campana è una specie di "pronto soccorso" e persone più che duttili e più che disponibili a eccezionali slanci non possono resistere a lungo.

In situazione di continuo pressing (perché in Campania la Difesa Civica è una trincea in cui arrivano quotidianamente Comitati, richieste strane, problemi eterni, disfunzioni persistenti di tante pubbliche amministrazioni) abbiamo capito insieme che il nostro lavoro non poteva ridursi a essere in una specie di "Ufficio Lagne" ma avevamo il dovere di promuovere una forte spinta al miglioramento della pubblica amministrazione campana.

Non a caso da una lettura sistemica emergeva che potevamo dare un notevole contributo a un' incisiva tutela dei diritti.

*Giuseppe Fiantola*

Essendo stati soppressi nel 2010 i Difensori Civici comunali dal legislatore nazionale e non avendo, quindi, più i necessari interlocutori nei 550 Comuni campani, la mia attenzione andava ai Comitati Unici di Garanzia.

Sostanzialmente in molti Comuni erano ancora vigenti Comitati parcellizzati (per il benessere o contro le discriminazioni o per le pari opportunità) e inefficaci oppure non v'era nessun organismo comunale di Garanzia. Ma la legge impone oggi tali Comitati Unici ed è il Difensore Civico regionale a essere competente in via sostitutiva rispetto ad atti obbligatori per legge.

Ecco allora l'invito trasmesso ai Comuni (allegato 2). Non possiamo non essere lieti, Cittadini e Istituzioni, che, con il continuo impegno, con i cortesi solleciti e le date informazioni, i Comuni si sono sostanzialmente adeguati, inviando al Difensore Civico le loro delibere per i Comitati Unici di Garanzia. A oggi, data della mia relazione, nessun commissariamento ad acta è stato necessario.

Analogamente per quanto riguarda la protezione dei dati personali nei comuni, un altro aspetto che, con l'attuazione della recente normativa europea, ci avvicina agli standard d'Europa.

Anche qui l'invito trasmesso ai comuni riguardo la protezione dei dati personali (allegato 3) non ha dovuto avere finora alcun seguito di commissariamenti ad acta perché i Comuni hanno mostrato un'ottima capacità di allineamento, anche grazie alle puntuali informazioni date o rinviate nelle proficue FAQ dell'apposito Garante Privacy.

### **III. Una Difesa Civica troppo esigua**

In Campania il Difensore Civico è solo. Soppressi i Difensori Civici comunali dal legislatore nazionale, anche le Province di Avellino, Benevento,



Caserta e Salerno hanno deciso (male!) di non inserire tale figura nel loro Statuto.

Per quanto riguarda la Città metropolitana di Napoli (ove il Difensore Civico metropolitano era previsto nello Statuto ma mancava da quattro anni) l'invito del Difensore Civico campano (allegato 4) ha prodotto un avviso pubblico ("per scongiurare l'intervento sostitutivo del Difensore Civico campano", come riportato negli atti metropolitani) ma la Città metropolitana di Napoli indugiava e rinviava la nomina, cosicché è stato necessario l'intervento sostitutivo per la nomina del Difensore Civico, sulla base di una stretta comparazione dei curricula dei candidati.

Una norma non può restare inattuata e una sentenza del Consiglio di Stato del 2006 (allegato 5) si è precisamente pronunciata sul potere di intervento del Difensore Civico regionale, mancando il dovuto Difensore Civico locale.

La nomina del Difensore Civico della Città metropolitana di Napoli è una prima risposta concreta al deficit di Difesa Civica in Campania.

Nel frattempo dalla società civile si sviluppa forte la richiesta di istituzione del Difensore Civico Nazionale al fine di tutelare i Cittadini avverso le disfunzioni, gli abusi e le omissioni di pubbliche amministrazioni centrali statali periferiche.

#### **IV. Occorre rispettare le presenze delle donne nelle amministrazioni locali**

La continua attività persuasiva del Difensore Civico campano ha prodotto un forte innalzamento della presenza delle donne nelle giunte delle amministrazioni locali (ai fini del rispetto della legge) senza finora procedere da parte mia a nessun commissariamento ad acta.

*Spina*  
*Reboreto*

Nella stragrande maggioranza dei casi i Sindaci hanno immediatamente provveduto; in qualche caso i Sindaci hanno evidenziato di non esserci riusciti nonostante il forte impegno e in tal caso non sono mancati specifici suggerimenti concreti, accompagnati da inviti ultimativi.

## **V. I ricorsi dei Cittadini campani**

Il Difensore Civico si atteggia rispetto ai ricorsi in tre distinte modalità in distinti momenti. Sono modalità giuridiche ma sono anche modalità di distinto approccio umano, relazionale e psicologico.

In primo luogo il Difensore Civico si sente ed è Amico del Cittadino, è suo Aiutante primario nel contatto, spesso spinoso, del Cittadino con la Pubblica Amministrazione, è Interventore ausiliario per la concreta risoluzione del problema affidatogli e di quelli preliminari e comuni correlati. Come Special Helper, il Difensore Civico non è una burocrazia ma sguardi, orecchi, attenzione per trasformare una dolorosa esperienza in un sorriso e per ricondurre il potere pubblico al servizio del Cittadino. Il Difensore Civico è, pertanto, Sindic de Greuges (in catalano Difensore degli Offesi), Ararteko (Ausiliatore dei paesi baschi), "Advocatus" del Popolo o del Cittadino.

In secondo luogo il Difensore Civico si pone in mezzo (in tal senso Mediateur francese o europeo) e spinge a dialogare Cittadino e Pubblica Amministrazione per far combaciare le legittime esigenze dell'interesse pubblico e dell'interesse privato, depurando da prospettazioni erronee o fuorvianti.

In terzo luogo il Difensore Civico è terzo decidente, Autorità indipendente o assimilata o Organo imparziale, è Provedor de Justiza (in portoghese Provveditore di Giustizia). In tal senso il Difensore Civico, non limitato dai formalismi e dalle rigidità tipiche della giurisdizione, mira a far

*Gianni Fanti*



coincidere nell'azione amministrativa il rispetto della dignità delle persone con l'uso corretto del pubblico potere, anche con un soft power di reindirizzamento e accompagnamento concreto operativo.

In questo senso il ricorso al Difensore Civico non è soggetto a formalità (*favor ricorsi*), vanno evitati "scaricabarili" (*favor competentiae*), lo svolgimento e l'esito del procedimento possono non essere tipicizzati (*favor substantiae*) e, fra le varie ipotesi procedurali percorribili, non deve mai prevalere il ricondurre gli interessi vitali in gioco alle regole cartacee ma l'aprire e sviluppare opzioni potenzianti e soluzioni (*favor felicitatis*).

In questo senso il colloquio del ricorrente con il Difensore Civico ha in Campania un aspetto tipico correlato alla cultura locale. E' qui la terra dell'eduardiano Sindaco del Rione Sanità. Il cittadino campano ha dentro di sé la speranza che: "anche il burocrate abbia un cuore", come mi ha detto un ricorrente. Il volere offrire un caffè non è desiderio di corruzione ma il desiderio di un ascolto vero, da persona a persona.

In questo senso sono lieto che ogni ricorso è stato davvero trattato, guardando alla vita, alla persona, al suo tempo.

Quando occorre formalizzare un procedimento si è proceduto a chiedere spiegazioni delle pubbliche amministrazioni e, qualora queste non sono state convincenti, si è proceduto a controdeduzioni e a osservazioni fino a esami congiunti.

La nuova prospettazione del ricorrente, dopo che l'amministrazione aveva spesso rotto un persistente silenzio, e la sottolineatura specifica di alcuni aspetti ha nella maggior parte dei casi arricchito il confronto da cui sono emerse soluzioni.

Giuseppe Falanga

In tal senso appare utile allegare un utile quadro redatto dagli Uffici di questo Difensore Civico (allegato 6).

## **VI. Il Garante della Salute**

La Campania ha approvato la legge regionale che ha attribuito al Difensore Civico regionale il ruolo di Garante della Salute.


Non v'è dubbio che non sono stati conferiti per tale ruolo né i necessari specifici poteri, né il personale, né le risorse, per cui allo stato – aldilà di enfatiche dichiarazioni - non vi sono grandi novità rispetto al potere del Difensore Civico verso le strutture sanitarie già previsto dalla legislazione regionale campana. Ma uno specifico esame va più compiutamente e auspicabilmente allargato alle possibili prospettive, essendo, a riguardo, in corso interessanti iniziative congiunte del Coordinamento dei Difensori Civici Regionali e Province autonome e della Conferenza dei Consigli regionali e delle province autonome (ad esempio Seminario del 17 aprile 2019).

Nel frattempo tutte le “segnalazioni” (come le chiama la legge e così si è proceduto a rubricarle) sono state trattate nella consapevolezza dei valori affidati e della delicatezza del contenzioso.

In alcuni casi da specifiche segnalazioni sono state affrontate questioni generali di malasanità, ad esempio si veda la mia relazione sui talassemici in Campania (allegato 7) e sugli autistici in Campania (allegato 8).

## **VII. Altri punti concreti emersi su cui riflettere e operare**

Come è evidente, la presente relazione non vuole essere un appuntamento rituale ma, da casi concreti all'attenzione di questo Difensore Civico, un pungolo, necessariamente talora scomodo, con cui si chiama



ciascun operatore a contribuire per un'amministrazione pubblica al servizio del Cittadino

Mi voglio limitare solo ad alcuni punti della mia azione affinché i destinatari della presente relazione e chiunque possa contribuire a un'Amministrazione Pubblica più giusta ne tengano conto per la loro azione:

1. Una consigliera comunale di Aversa è stata esclusa illegittimamente dalle Commissioni consiliari. Il Difensore Civico è intervenuto, evidenziando: "Gli eletti sono tutti uguali e le norme vanno rispettate. Gli accordi politici non possono ledere altri eletti in violazione di norme".
2. Manifesti orridamente lesivi della dignità delle donne sono stati affissi da tre Comuni. Essi sono stati subito defissi su azione comune del Difensore Civico e della Commissione Pari Opportunità. Le pubbliche amministrazioni non possono essere moltiplicatori dell'orrido.
3. Due veterinarie, idonee a concorso, all'ASL di Napoli erano state convocate per l'assunzione e poi l'ASL ha preferito una convenzione. Il Difensore Civico ha evidenziato alcuni aspetti. Le ricorrenti hanno adito la magistratura.
4. Nell'esercizio di prerogative in materia di accesso, la dichiarazione di illegittimità di diniego, sovente tacito, ha permesso l'accesso rapido a atti indebitamente negati a tanti Cittadini.
5. Un buon risultato è stato quello per i boschi e gli incendi estivi, richiamando l'attenzione dei Sindaci nel mese di luglio 2018. Ottimo il

*Giuseppe Calabrese*

successo dell'agosto del 2018. L'azione di tutela è ora proseguita positivamente. Prevenire è meglio che curare.

6. L'abusivismo speculativo in Campania, convivente spesso con la camorra, ha subito con i miei interventi alcune sconfitte. Le difese comunali di opere speculative abusive sono censurabili sotto molti profili.

7. I diritti dei diversamente abili non possono rimanere sulla carta. Ho chiesto l'abbattimento di decine di barriere architettoniche.

8. INPS, INAIL e Comuni devono rispettare la normativa varata a tutela del lavoro casalingo. Su segnalazioni molto dettagliate della Federcasalinghe abbiamo aperto un significativo confronto in materia ed è stato convocato un esame congiunto con tutti gli enti preposti. Come Difesa Civica abbiamo anche partecipato a un interessante convegno della Federcasalinghe a Napoli su tali tematiche. Certamente tale azione è in linea con la Difesa dei deboli che deve essere sempre al centro della Difesa Civica.

9. Nel mondo della scuola la comunicazione preventiva delle bocciature alle famiglie dei ragazzi bocciati (mentre si erano verificati anche casi di suicidi di ragazzi che avevano appreso la brutta notizia solo dagli affissi quadri scolastici degli esiti annuali), il limite di peso per gli zainetti degli scolari, le pagelle anche ai genitori separati non conviventi (pagelle prima date solo ai genitori affidatari conviventi) sono state mie realizzazioni concrete, su specifici ricorsi, che continuamente controllo con esito positivo. Da un singolo caso possono essere tratte innovative "regole di civiltà".



Ora nella scuola credo che, da singoli casi, si debba far trionfare la meritocrazia per direttori e docenti e garantire gli alunni disabili. Avvertenza preliminare: scuole, mettetevi in regola. In effetti chi fa conoscere un caso contribuisce al miglioramento generale.

10. I creditori della pubblica amministrazione che hanno riscosso quanto dovuto mi comunicano che ora assumono.

Alla non riscossione dei crediti delle imprese che lavorano con la pubblica amministrazione corrispondono pressioni insopportabili verso debitori delle stesse imprese. Come Difensore Civico voglio contribuire a rompere il circuito vizioso (in cui si sviluppa anche l'usura) e dare vita al nuovo circuito virtuoso della produttività e dello sviluppo occupazionale.

11. Per Sassano, Salerno e Villaricca ho invitato a provvedere subito per i dovuti regolamenti obbligatori per la partecipazione. Lo Statuto lo prescrive, i Comitati di Cittadini li richiedono e mi hanno presentato ricorsi legittimi e fondati ma i Comuni non provvedono ancora.

Il tema della partecipazione sarà trattato a Bruxelles, ad aprile, nel Seminario del Difensore Civico d'Europa con i Difensori Civici Nazionali e Regionali.

Nel nuovo rapporto fra Cittadini e amministratori locali è imprescindibile, fra l'altro, un codice deontologico per gli amministratori; nomine trasparenti con preventiva pubblicazione dei curricula; una figura di Garante comunale (che si occupi di Pubblica Amministrazione, tributi, infanzia, detenuti, emigranti, pensionati);

*Luigi*  
*Gianni*

diritti garantiti per i Cittadini di petizioni e referendum abrogativi e propositivi.

Analogamente, su richiesta di altri Comitati, ho chiesto l'attuazione dei dovuti regolamenti per la partecipazione dei Cittadini negli Enti Parco.

Gli Organi (con i relativi Presidenti) degli Enti Parco incapaci di assicurare la dovuta partecipazione ai Cittadini devono essere subito sciolti e sostituiti.


12. Comuni e Sovrintendenza litigano e i condomini di palazzi spesso non sanno che fare. Li ho convocati in esami congiunti per smettere un ping pong decennale di carte.

13. A Somma Vesuviana il mio Commissario ad acta ha fatto con buon senso un ottimo lavoro sulle edilizia e per la giustizia urbanistica. Servirà non solo per Somma Vesuviana ma come esempio. Un'opera abusiva deturpante non può restare.

14. Sconfitta dal Difensore Civico la sordocrazia nel Comune di Benevento. I Cittadini per dovute certificazioni stavano aspettando da mesi fino all'esito positivo per l'intervento sostitutivo del Difensore Civico campano.

15. L'ASL Napoli Nord, a seguito di ricorsi e vicende emerse, relaziona sui diabetici. Convocherò un esame congiunto fra tutti gli interlocutori su alcuni punti. Priorità indiscutibile: garantire al massimo i diabetici che hanno subito una situazione assurdamente lesiva.

16. Una famiglia senza dovute visite di assistenza è qualcosa di molto triste e la risoluzione di una situazione di forte degrado ci fa sentire tutti più umani. Ringrazio chi mi ha segnalato la vicenda e ha permesso di

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'G. ...', is located on the right side of the page, partially overlapping the text of paragraph 15.

risolvere la vicenda. Deploro chi vede ingiustizie e resta anestetizzato.

17. AVIS nazionale, Croce Rossa Italiana Fides Nazionale, Fratres della Misericordia hanno ragione per la "nulla o scarsa attivazione dei COBUS (Comitati Ospedalieri del Buon Uso del Sangue)", per la "nulla e scarsa considerazione dei piani di bisogno trasfusionale", per la "critica organizzazione della rete trasfusionale".

18. L'inquinamento acustico è costantemente nel mirino del Difensore Civico campano. Hanno adempiuto i quattro Comuni che non avevano provveduto per indebite fonti di rumore. Molti Cittadini subiscono. L'invito del Difensore Civico è: non subire, reagire e ricorrere.

19. Torno ancora sul tema delle buone nomine contro ogni arbitrio perché la questione non riguarda solo la Regione Campania. In questi anni sono cambiati in tante amministrazioni i musicanti ma mai la musica clientelare. Ora deve cambiare la musica. Anche nell'Ente Autonomo Volturno, dove il Direttore è stato nominato senza avviso e senza comparazione. E anche negli Uffici Stampa dei Comuni.


20. La norma statutaria a Bellona prevede la discussione di petizione ma i Cittadini, dopo avere raccolto e depositato le firme, devono rivolgersi al Difensore Civico campano che ha dovuto chiedere spiegazioni e sollecitare. Una Pubblica Amministrazione che dialoga con i Cittadini e ne garantisce subito i diritti è una Pubblica Amministrazione credibile.

*Handwritten signature*

## VIII. Macroregione Mediterranea

L'Assemblea della Macroregione Mediterranea, iniziativa dell'Unione Europea, dopo un ritardo di nove anni per incapacità delle pubbliche amministrazioni a cogliere tale rilevante opportunità, ha indicato unanimemente il 9 novembre 2018 il Difensore Civico campano quale Pubblica Amministrazione precedente e ha richiesto di riconoscere e formalizzare l'azione in corso della società civile secondo il metodo di democrazia partecipata e meritocratica (e non delegata a partiti e lobbies). Accogliendo tale legittima e fondata unanime richiesta è stato quindi emanato il decreto n. 9 del 12 novembre 2018, pubblicato sul BURC n. 89 del 29 novembre 2018 (Allegato n. 9).

Da questa rilevante azione partecipata e dalle descritte concomitanti esperienze per la partecipazione vedo forte l'impegno di tanti Cittadini ad agire in prima persona per costruire, dal basso, una pubblica amministrazione nuova, pienamente del Cittadino e, quindi, a servizio del Cittadino. L'azione della società civile mi fa ben sperare e certamente il Difensore Civico è il formidabile alleato in tale percorso.

  
Avv. Giuseppe Fortunato



Pubblicato il 18/02/2019



N. 01132 /2019 REG.PROV.COLL.

N. 00081/2019 REG.RIC.

N. 00295/2019 REG.RIC.



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

ex artt. 38 e 60 cod. proc. amm.

sul ricorso numero di registro generale 81 del 2019, proposto da

Giuseppe Bove, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Monti e Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Paolo Colombo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

sul ricorso numero di registro generale 295 del 2019, proposto da

Regione Campania, in persona del Presidente pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Tiziana Monti e Rosaria Saturno, con domicilio digitale come da

PEC da Registri di Giustizia;

*contro*

Paolo Colombo, rappresentato e difeso dagli avvocati Giuseppe Ceceri e Antonio Nardone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Giuseppe Bove, rappresentato e difeso dagli avvocati Gian Luca Lemmo e Lorenzo Lentini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

*per la riforma*

quanto al ricorso n. 81 del 2019 e al ricorso n. 295 del 2019:

della sentenza breve del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (sezione Prima) n. 06424/2018, resa tra le parti, concernente l'annullamento della delibera del Consiglio della Regione Campania n.84 del 25.6.2018.

Visti i ricorsi in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio della Regione Campania e di Paolo Colombo;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 il Cons. Paolo Giovanni Nicolò Lotti e uditi per le parti gli avvocati Gian Luca Lemmo, Lorenzo Lentini e Rosanna Panariello, in sostituzione degli avv. Saturno e Monti;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania, Napoli, sez. I, con la sentenza 5 novembre 2018, n. 6424, ha accolto il ricorso proposto dall'attuale parte appellante, annullando la delibera del consiglio della Regione Campania n. 84 del 25 giugno 2018 relativa alla procedura indetta dalla Regione Campania per la nomina del Garante regionale dei diritti delle persone con disabilità ai sensi della legge regionale n. 25 del 2017, conclusasi con la nomina del dott. Giuseppe Bove, che ha ottenuto n. 33 voti, mentre un'altra candidata (Ersilia Trotta) ha ottenuto 1 voto e gli altri candidati (compreso la parte appellata Colombo) nessun voto.

La parte controinteressata in primo grado e la Regione, appellanti, contestavano la

sentenza del TAR, ritenendone l'erroneità.

Con gli appelli in esame si chiedeva la reiezione del ricorso di primo grado.

Si costituiva il ricorrente in primo grado chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale, facendo valere i motivi del ricorso di primo grado, assorbiti dal TAR.

All'udienza pubblica del 14 febbraio 2019 la causa veniva trattenuta in decisione.

2. Preliminarmente, devono essere riuniti gli appelli in epigrafe indicati ex art. 96, comma 1, c.p.a., trattandosi di appelli avverso la medesima sentenza.

3. Nel merito, gli appelli sono infondati.

Infatti, in primo luogo, deve ribadirsi, come ha correttamente, affermato il TAR, che il ricorso tende all'annullamento della nomina del dott. Bove e al riesercizio del potere da parte dell'amministrazione secondo i canoni di ragionevolezza e logicità, non essendo, quindi, necessario contestare anche la posizione del secondo classificato, in considerazione della finalità del ricorso diretto all'annullamento della nomina e alla complessiva rideterminazione del Consiglio Regionale.

4. Per quanto riguarda il merito della vicenda, si deve confermare che l'atto di nomina del Garante non è un atto politico, bensì un atto amministrativo, seppur connotato da ampia discrezionalità e ascrivibile, come tale, alla categoria degli atti di alta amministrazione.

Come tale, quindi, è e rimane un atto sottoposto interamente allo statuto del provvedimento amministrativo, impugnabile avanti al Giudice Amministrativo per evitare che la scelta dell'Amministrazione non sconfini nell'arbitrio, ma sia comunque logica e coerente con le finalità per le quali essa è adottata.

A nulla rileva, in proposito che l'atto di nomina in esame abbia o meno natura fiduciaria, in quanto il singolo provvedimento di nomina, che comporta una scelta nell'ambito di una categoria di soggetti in possesso di titoli specifici, non si sottrae al generale obbligo di motivazione sancito dall'art. 3, l. n. 241-1990, soprattutto nei casi, come quello di specie, in cui la scelta appare, in assenza di chiarimenti

adeguati dell'Amministrazione in sede motivazionale, del tutto irragionevole e illogica, se posta in paragone con il ricorrente di primo grado, che vanta un curriculum nettamente più ampio e articolato rispetto all'incarico da ricoprire.

5. Né la procedura attraverso la quale viene adottata la decisione (sistema della votazione) impedisce di configurare l'esistenza e la necessità di una motivazione.

Infatti, se la Regione potesse scegliere liberamente che nominare, senza motivare la scelta e senza, perciò consentire un sindacato giurisdizionale al riguardo, si dovrebbe ammettere che esistono atti amministrativi per i quali non sono rilevanti determinati vizi di illegittimità dei provvedimenti in generale, in contrasto con quanto dispone l'art. 113 Cost., in contrasto con gli elementari principi di trasparenza e di imparzialità, ex art. 97 Cost., cui è funzionale, evidentemente, l'obbligo di motivazione.

6. Conclusivamente, alla luce delle predette argomentazioni, gli appelli devono essere respinti, in quanto infondato e l'appello incidentale può essere, dunque, dichiarato improcedibile.

Le spese di lite del presente grado di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta),

Definitivamente pronunciando sugli appelli, come in epigrafe indicati, previa loro riunione, li respinge.

Condanna ciascun appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado di giudizio in favore della parte appellata, spese che liquida in euro 2.000,00, oltre accessori di legge, ciascuno.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 febbraio 2019 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente

N. 00081/2019 REG.RIC.

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere, Estensore

Fabio Franconiero, Consigliere

Valerio Perotti, Consigliere

Angela Rotondano, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Paolo Giovanni Nicolo' Lotti**

**IL PRESIDENTE**

**Francesco Caringella**

**IL SEGRETARIO**



**Consiglio Regionale della Campania**  
**Il Difensore Civico**

**Al Sig. Sindaco del Comune di**

**comunicazioneistituzionale@pec.comune**

**OGGETTO: Invito ex art. 136 T.U. 267/2000 per costituzione del "Comitato unico di garanzia per le pari opportunità" e adempimenti obbligatori correlati.**

**IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA**

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto l'art. 57 del D.Lgs. 165/2001;

Vista la direttiva della P.C.D.M. del 4/3/2011, sulle Linee Guida sulle modalità di funzionamento dei "Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" (art. 21, legge 4/11/2010, n.183;

Constatato che la costituzione del suddetto "Comitato" è un atto obbligatorio, fra l'altro inderogabile e improcrastinabile, per ogni autorità pubblica e per ogni organismo pubblico;

**INVITA**

il Comune a comunicare entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del presente invito l'atto di costituzione del "Comitati unici di Garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni" nei modi e nei termini previsti dalla vigente normativa.

Il Comune è avvertito che, trascorso il termine indicato di 45 (quarantacinque) giorni senza che sia pervenuta completa e puntuale documentazione, si provvederà alla nomina di Commissario ad acta per provvedere agli indicati adempimenti obbligatori.

Napoli 6 agosto 2018

Avv. Giuseppe Fortunato



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Difensore Civico

Alla cortese attenzione dei

**Sig.ri Sindaci dei Comuni  
della Regione Campania**

**OGGETTO: Invito ex art. 136 T.U. 267/2000 per nomina Responsabile della protezione dei dati personali e adempimenti obbligatori correlati.**

**IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA**

Visto l'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267;

Visto il Regolamento UE 2016/679 e in particolare gli artt. 37, 38 e 39;

Viste le Linee Guida sui Responsabili della protezione dei dati personali adottate dal Gruppo di lavoro ex art. 29 il 13 dicembre 2016 ed emendate il 5 aprile 2017 e il relativo Allegato;

Vista la nota 28 luglio 2017 dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, anche pubblicata sulla newsletter n. 432 del 15 settembre 2017 della medesima Autorità;

Viste le FAQ specifiche in materia di Responsabili della protezione dei dati personali, in pregevole aggiornamento permanente sul Sito della medesima Autorità;

Constatato che la nomina del Responsabile della protezione dei dati (RPD) è un atto obbligatorio, fra l'altro inderogabile e improcrastinabile, per ogni autorità pubblica e per ogni organismo pubblico;


**INVITA**

il Comune a comunicare entro 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento del presente invito l'atto di nomina del Responsabile della protezione dei dati personali, come necessario "in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza specialistica della normativa e delle prassi in materia di dati personali e della capacità di assolvere i compiti", avendo proceduto comparativamente per maggiori requisiti fra gli aspiranti.

Il Comune deve precisare e documentare di aver incaricato il Responsabile della protezione dei dati personali almeno dei compiti di cui all'art. 39 del Regolamento UE 2016/679, di aver fornito "le risorse necessarie per assolvere tali compiti e accedere ai dati personali e per mantenere la propria conoscenza specialistica" e per "adempire alle funzioni e ai compiti loro incombenti in maniera indipendente" e di aver verificato sotto tutti i profili che non sussistono conflitti di interesse, attuali o potenziali.

Il Comune è avvertito che, trascorso il termine indicato di 45 (quarantacinque) giorni senza che sia pervenuta completa e puntuale documentazione, si provvederà alla nomina di Commissario ad acta per provvedere agli indicati adempimenti obbligatori che attengono alla tutela di diritti fondamentali della persona.

Napoli 16 luglio 2018

Avv. Giuseppe Fortunato 



Consiglio Regionale della Campania  
Il Difensore Civico

Al Sindaco

Città Metropolitana

NAPOLI

**cittametropolitana.na@pec.it**

IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA

- Visto l'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
- Visto l'art. 47 dello Statuto della Città metropolitana di Napoli;
- Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione Quinta, 2 ottobre 2006, n. 5706;
- Vista la nota del Difensore Civico presso la Regione Campania prot. 9049029/V dell'11 febbraio 2012;
- Vista la nota di riscontro del Direttore Generale della Città Metropolitana di Napoli prot. 4753/ del 23 marzo 2018;
- constatata la persistente assenza del Difensore Civico della Città metropolitana di Napoli;

INVITA

la Città metropolitana di Napoli a nominare il Difensore Civico e comunicare la nomina entro ulteriori 60 giorni dal ricevimento del presente invito, con espressa avvertenza, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che in mancanza si provvederà a nomina di Commissario ad acta per la nomina del Difensore Civico.

Napoli, 17/07/2018

Avv. Giuseppe Fortunato



**REPUBBLICA ITALIANA**

N. 5706/06 REG.I

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N. 8508 REG:RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Quinta Sezione  
ha pronunciato la seguente

ANNO 2005

**decisione**

sul ricorso in appello proposto dalla dottoressa Daniela  
GUERRIERO, nata a Cosenza il 30 novembre 1969 (residenza non  
indicata), difesa dagli avvocati Giuseppe Palma e Patrizia Kivel  
Mazuy e domiciliata in Roma, via Luigi Luciani 1, presso lo studio  
dell'avvocato Ferruccio de Lorenzo;

**contro**

il comune di MELITO DI NAPOLI, costituitosi in giudizio in persona  
del sindaco Giampiero Di Gennaro, difeso dall'avvocato Riccardo  
Marone e domiciliato in Roma, viale Angelico 38, presso lo studio  
Napolitano;

**e nei confronti**

della regione CAMPANIA, non costituita in giudizio;

**per la riforma**

della sentenza 10 agosto 2005 n. 10698, con la quale il tribunale  
amministrativo regionale per la Campania, prima sezione, ha  
annullato il decreto 19 luglio 2004 n. 818 del difensore civico della  
regione Campania, di nomina di commissario *ad acta* che  
provvedesse alla nomina del difensore civico di Melito di Napoli, e  
dei provvedimenti del commissario *ad acta* 20 agosto 2004 n. 1 e 10  
settembre 2004 n. 2, d'indizione di procedura selettiva per la scelta

del difensore civico comunale, e 10 settembre 2004 n. 3, di nomina della dottoressa Guerriero.

Visto il ricorso in appello, notificato il 28 settembre e depositato il 27 ottobre 2005;

visto il controricorso del comune di Melito di Napoli, depositato il 14 novembre 2005;

viste le ulteriori memorie difensive presentate dalle parti costituite;

vista la propria ordinanza 20 gennaio 2006 n. 250, con la quale è stata respinta la domanda di sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata;

visti gli atti tutti della causa;

relatore, all'udienza del 21 aprile 2006, il consigliere Raffaele Carboni, e uditi altresì gli avvocati Roberto Bisceglia, in sostituzione dell'avvocato Giuseppe Palma, e Riccardo Marone;

ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

#### FATTO

Il difensore civico della regione Campania dapprima, con atto 6 dicembre 2001 n. 5965, ha invitato il comune di Melito di Napoli a provvedere entro trenta giorni alla nomina del difensore civico comunale, con avvertenza che altrimenti avrebbe nominato un commissario *ad acta*, ai sensi dell'articolo 136 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, per procedere alla nomina; poi, decorso inutilmente il termine, ha effettivamente nominato il

commissario, il quale ha indetto una procedura di scelta e poi ha nominato difensore civico del comune di Melito di Napoli la dottoressa Guerriero.

Il comune di Melito di Napoli con ricorso al tribunale amministrativo regionale per la Campania notificato alla regione Campania il 25 e 26 ottobre 2004 ha impugnato gli atti specificati in epigrafe, quello di nomina del commissario e quelli del commissario, deducendone l'illegittimità per incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere sotto più profili. In sostanza il comune ricorrente ha sostenuto che la nomina del difensore civico per le amministrazioni provinciali e comunali, secondo l'articolo 11 del testo unico n. 267 del 2000, è un atto facoltativo e che pertanto il difensore civico regionale non poteva ricorrere all'esercizio del potere sostitutivo previsto dall'articolo 136.

La dottoressa Daniela Guerriero, nominata difensore civico del comune ricorrente, è intervenuta in giudizio con atto notificato il 19-20 novembre 2004, eccependo l'inammissibilità del ricorso, sia perché non le era stato notificato sia perché era proposto dal comune contro atti che, essendo stati emessi nell'esercizio di un potere sostitutivo, erano da considerare come atti del ricorrente stesso. Con atto contenente motivi aggiunti notificato il 17 maggio 2005 il comune ha ulteriormente censurato gli atti impugnati deducendo che, alla data della nomina del commissario *ad acta*, l'incarico il difensore civico regionale era scaduto, e, secondo la legge regionale della Campania 7 agosto 1996, n. 17, avrebbe potuto adottare soltanto atti urgenti ed

indifferibili, quali non erano quelli impugnati.

Il tribunale amministrativo regionale con la sentenza indicata in epigrafe ha respinto l'eccezione d'inammissibilità del ricorso per omessa notificazione alla dottoressa Guerriero, unica controinteressata, osservando che la dottoressa Guerriero era spontaneamente intervenuta in giudizio prima che scadesse il termine per notificarle il ricorso. Ha poi giudicato fondata l'impugnazione, e ha annullato i provvedimenti impugnati, affermando che gli «atti obbligatori per legge», alla cui mancata assunzione l'articolo 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000 riconnette il potere sostitutivo del difensore civico regionale, sono gli atti espressamente sottoposti dalla legge a un termine perentorio; in tutti gli altri casi, come quello in esame, i termini vanno qualificati come "acceleratori" e la loro violazione non fa sorgere il potere sostitutivo regionale, pena la lesione dell'autonomia comunale.

Appella la dottoressa Guerriero, la quale reitera l'eccezione d'inammissibilità del ricorso, non esaminata dal giudice di primo grado, secondo la quale il comune non può impugnare, ma semmai può annullare, atti emanati in sua vece nell'esercizio di un potere sostitutivo ed imputabili ad esso comune. Sostiene poi che il comune è decaduto dall'impugnazione perché ha collaborato con il commissario *ad acta*, così prestando acquiescenza alla sua nomina; e infine censura la motivazione della sentenza, rilevando che, una volta che lo statuto comunale abbia previsto il difensore civico, la sua nomina è obbligatoria e la mancata nomina rende applicabile il potere

sostitutivo del difensore civico regionale, previsto dall'articolo 136 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

Resiste il comune di Melito di Napoli.

#### DIRITTO

Le eccezioni d'inammissibilità del ricorso di primo grado, formulate come motivi d'appello, sono infondate. Non c'è ragione di negare al comune la legittimazione ad impugnare l'atto regionale di nomina di un organo destinato a sostituire il comune nell'adozione di atti comunali; e l'impugnazione degli atti emanati dal sostituto (commissario *ad acta*) è conseguente all'impugnazione dell'atto regionale di esercizio del potere sostitutivo organo. D'altra parte, all'opposto di quanto sostiene l'appellante, è dubbio semmai che il comune possa annullare l'atto adottato dal sostituto (sul punto vedasi la decisione della Sezione 8 luglio 1995 n. 1034). Quanto al fatto che il comune abbia collaborato con il commissario *ad acta*, la possibilità dell'ente sostituito di collaborare con il sostituto è una condizione per il corretto esercizio del potere sostitutivo (corte costituzionale, sentenza 2 marzo 2004 n. 69), e l'avvenuta collaborazione di per sé non comporta acquiescenza al provvedimento che ha deciso la sostituzione.

Venendo al merito, il decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 contenente il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali all'articolo 136, intitolato "Poteri sostitutivi per omissione o ritardo di atti obbligatori" dispone: «1. Qualora gli enti locali,

sebbene invitati a provvedere entro congruo termine, ritardino o omettano di compiere atti obbligatori per legge, si provvede a mezzo di commissario *ad acta* nominato dal difensore civico regionale, ove costituito, ovvero dal comitato regionale di controllo. Il commissario *ad acta* provvede entro sessanta giorni dal conferimento dell'incarico». Il giudice di primo grado ha interpretato la disposizione nel senso che gli "atti obbligatori per legge" sono quelli espressamente sottoposti dalla legge a un termine perentorio, e non anche tutti gli altri che, in mancanza di un termine perentorio, sono sottoposti a un termine puramente acceleratorio. Il Collegio non condivide tale motivazione, perché la distinzione tra termini perentori e ordinatori non ha nulla a vedere con quella tra atti obbligatori e non obbligatori, né con la questione che ne occupa. Del resto la stessa sentenza ricorda che i termini perentori sono quelli che comportano la perdita del potere (o della facoltà) da esercitare appunto entro il termine; sicché, quando un atto d'autorità va esercitato entro un termine perentorio, oltre il quale subentra il potere di altra autorità, non si pone nessuna questione di potere "sostitutivo" nel senso dell'articolo 136 del testo unico n. 267 del 2000, il cui presupposto è che l'ente, pur avendo l'obbligo e mantenendo il potere di emanare un atto, non lo emani. Gli atti obbligatori, o obbligatori per legge, di cui al citato articolo 136, sono invece tutti quelli la cui emanazione è prevista da una fonte normativa (con esclusione, quindi, di quelli derivanti da una fonte contrattuale o da un atto amministrativo); tanto più un atto previsto dallo statuto comunale è da considerare

“obbligatorio per legge”, dopo che l’articolo 114 della Costituzione, nel testo sostituito dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3, ha previsto che «I comuni ... sono enti autonomi con propri statuti». Nel caso in esame, l’atto del difensore civico regionale è motivato col fatto che lo statuto del comune di Melito di Napoli prevede il difensore civico comunale (in conformità con l’articolo 11 del decreto legislativo n. 267 del 2000, secondo cui lo statuto comunale può prevedere l’istituzione del difensore civico); e la circostanza, pur mancando in atti una copia dello statuto, non è contestata. Legittimamente, pertanto, l’organo regionale ha esercitato il potere sostitutivo provvedendo esso stesso, dopo aver assegnato un termine al comune, alla nomina del difensore civico.

L’appello, in conclusione, è fondato e va accolto. La novità della questione costituisce peraltro giusto motivo per compensare le spese di giudizio

Per questi motivi

accoglie l’appello indicato in epigrafe e per l’effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l’originario ricorso del comune di Melito di Napoli. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma il 21 aprile 2006 dal collegio costituito dai signori:

Raffaele Iannotta	presidente
Raffaele Carboni	componente, estensore
Giuseppe Farina	componente

Paolo Buonvino                                 componente

Marzio Branca                                 componente

**L'ESTENSORE**

F.to Raffaele Carboni

**IL PRESIDENTE**

F.to Raffaele Iannotta

**IL SEGRETARIO**

F.to Cinzia Giglio

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**Il 2 ottobre 2006**

**(Art. 55. L. 27/4/1982, n. 186)**

***IL DIRIGENTE***

F.to Antonio Natale



# BREVE RELAZIONE SULLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO DEL "DIFENSORE CIVICO REGIONALE"

DAL 1° GENNAIO AL 31 DICEMBRE 2018 - LOA n. 50

## STRUTTURA:

UNITA' DIRIGENZIALE STAFF - PIANIFICAZIONE, QUALITA', CONTROLLO INTERNO E ASSISTENZA AGLI ORGANISMI DI CONTROLLO (Dirigente Dr. VINTI Settimio)

## PERSONALE ASSEGNATO:

Categoria D: Dr. SALZA Michele

Categoria C: Dr. CASILLO Umberto

Dr. MIRANDA Gaetano

Sig. DE ROSA Carlo

- La Legge regionale (Istitutiva del Difensore Civico regionale) n. 23/1978 e s.m.i.;
- Legge n. 24/2017 (Legge Gelli);
- Legge Regionale (Istitutiva del Garante del diritto alla Salute) n. 16/2018

conferiscono al Difensore Civico regionale, come precisato dallo stesso Avv. Giuseppe Fortunato sulla pagina iniziale del proprio sito web, i seguenti compiti:

*"Sono il Difensore Civico.*

*In altri ordinamenti possono chiamarmi Promotore di Giustizia, Difensore degli offesi, Difensore del Popolo, Avvocato del Popolo, Giustiziere, Mediatore, valorizzando i diversi aspetti.*

*Sono l'Amico del Cittadino al quale ti puoi rivolgere quando subisci un torto dalla pubblica amministrazione, quando aspetti un atto omesso, quando subisci un'ingiustizia.*

*E sono il Garante per il buon andamento della pubblica amministrazione, verificando che si può fare per aiutarti.*

*Cara Cittadina e caro Cittadino, io sono il tuo Aiutante e quindi sono il secondo Difensore Civico perché tu devi essere il primo Difensore Civico, non subendo torti e non facendo subire torti, reagendo per la Giustizia, scrivendomi con precisione che cosa ti è successo e perché ritieni di doverti lamentare del comportamento o del mancato comportamento della pubblica amministrazione, affinché io possa intervenire con te e per te.*

*Il Difensore Civico è indipendente, è l'estrinsecazione della solidarietà, della fraternità, della concordia, è l'Istituto principe con cui il Cittadino agisce sul potere pubblico per ricordargli che è SEMPRE al suo servizio.*

*La Costituzione precisa che la sovranità appartiene al Popolo, non alla classe politica né a quella burocratica.*

*Anche dopo aver votato gli eletti e aver nominato i burocrati, il Popolo non perde la sua sovranità.*

*Il Difensore Civico ricorda permanentemente con la sua azione questo principio fondamentale di sovranità popolare, dando più Voce a ciascun Cittadino.*

*Avv. Giuseppe Fortunato".*



Presso l'Ufficio del Difensore Civico regionale, dal 01/01/18 al 30 giugno 2018, sono pervenute n.140 istanze (denominate Ricorsi) da parte di cittadini e/o Loro Associazioni e di Enti di varia natura, che hanno chiesto l'intervento del Difensore Civico regionale, mentre dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 ne sono pervenute altre n. 141 per un **totale annuale di n. 281 Ricorsi**.

Sono inoltre pervenute, dal 1° luglio al 31 dicembre 2018, **n. 22 istanze** (denominate **Segnalazioni**) in **materia Sanitaria**, inerenti lo specifico ruolo del Difensore Civico di Garante del diritto alla Salute.

Tali Ricorsi e Segnalazioni sono stati, ad horas, regolarmente protocollati, numerati e collazionati (si ritiene utile precisare che l' Avv. Fortunato ha, inoltre, ritenuto di intervenire anche su svariate istanze pervenute nel 2017).


Dal 01/01/2018 al 30 giugno 2018 sono stati protocollati n.300 atti (di cui n. 150 in Entrata, n. 100 in Uscita e n. 50 Interni), mentre dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 se ne possono contare altri n. 3577 (di cui n. 2374 in Entrata, n. 1130 in Uscita e n. 73 Interni), per un **totale di n. 3877 atti protocollati** (di cui n. 2524 in Entrata, n. 1230 in Uscita e n. 123 Interni); inoltre, il Difensore Civico ha emesso, dal 01 gennaio al 30 giugno 2018, n. 2 Decreti per la nomina di Commissari ad acta, mentre dal 1° luglio al 31 dicembre 2018 ne ha emessi altri n. 11 (di cui n. 4 per la nomina di Commissari ad acta) per un **totale di n. 13 Decreti (di cui in totale n. 4 per la nomina di Commissari ad acta)**: in relazione a tali atti l'Ufficio ha puntualmente provveduto ad espletare l'istruttoria necessaria e ad eseguire attività di studio e ricerca; in alcuni casi è stato necessario produrre anche delle Relazioni esplicative.

L'Ufficio, oltre alla "Ordinaria gestione dell'attività Amministrativa", ha provveduto, poi, ad assistere l'Organismo in svariate occasioni, quali:

- l'incontro tenutosi in data 24 luglio con i quattro Ministri dell'antico Stato Abaziale di Ala presso la propria Sede
- la conferenza stampa di insediamento del Difensore Civico, tenutasi presso la Sala stampa della Sede in data 23 luglio 2018
- la conferenza stampa di presentazione, congiuntamente alla Commissione pari opportunità, della Istituzione del "Comitato contro la pubblicità offensiva e deformante", tenutasi presso la Sala stampa della Sede nel mese di dicembre 2018.

L'Ufficio provvede puntualmente, inoltre, al supporto all'attività ed agli incontri con il Coordinamento nazionale ed internazionale e con gli Uffici degli altri Difensori civici regionali (per un totale di n. 5 incontri nel 2018) ed infine provvede regolarmente all'assistenza:

- nella predisposizione del programma annuale delle attività - n.1;
- nell'attuazione dello predetto programma;
- nella predisposizione della relazione annuale dell'attività svolta nell'anno precedente - n. 1;
- nell'adeguamento del sito Web - n. 5 modifiche;
- negli esami congiunti con i rappresentanti legali delle PP.AA. (ai sensi dell'art.3, comma 3, della L.R. n.23/1978 e s.m.i.) - n. 5.



Gli Uffici del Difensore Civico e del Garante del diritto alla Salute sono idealmente articolati in quattro Settori interattivi, ciascuno organizzato secondo le proprie specificità, in pieno e permanente collegamento con i singoli Cittadini, le loro Associazioni, ogni espressione della società civile ed enti di varia natura:

- **Settore A:** Accesso agli atti - Sito - Mass media - Rapporti con i Garanti - Difensori Civici Nazionali, Regionali e Provinciali - Acquisti - Economato - Procedimenti Segretari Comunali – Associazioni - Collaborazione con le Associazioni;
- **Settore B:** Parità di genere - Privacy - Comitati Unici di Garanzia - Procedimenti ex art. 136 scaturenti da ricorso - Collaborazione per l’Abitare e per gli Obblighi per i disabili;
- **Settore C:** Ricorsi - Segnalazioni per il Garante del diritto alla Salute - Bilanci - Collaborazione con gli Addetti provinciali e gli Ispettori per la Salute;
- **Settore D:** Protocollo - Appuntamenti - Rapporti con gli Uffici regionali.


I Dipendenti assegnati all’Ufficio del Difensore Civico regionale provvedono puntualmente a dare indicazioni (sia telefoniche che tramite e-mail – **circa n. 10 chiamate al giorno**) agli utenti che chiedono chiarimenti e spiegazioni di qualsiasi genere (costituendo una sorta di **URP dell’Ufficio del Difensore**).

Inoltre provvedono, durante l’intera settimana, a fissare gli appuntamenti tra il Difensore Civico e gli utenti e, durante gli incontri, provvedono a tutta l’assistenza necessaria a garantire la migliore ospitalità possibile (**nel secondo semestre del 2018 solo stati ricevuti circa n. 200 utenti**).

Si ricorda, infine, che con deliberazione dell’Ufficio di presidenza n. 109 del 11/04/2018 è stato approvato il piano integrato per l’anno 2018. La LOA 50 – Attività di supporto al Difensore Civico - prevede, come obiettivo operativo, **lo studio su ipotesi di modifiche normative relative alle competenze del Difensore Civico, in particolare in materia sanitaria.**

Cordiali Saluti.

Il Coordinatore dell’Ufficio, **Dr. Michele Salza**



## Emergenza Sangue Campania

### Relazione del Difensore Civico – Garante del diritto alla salute della Campania sulle gravi carenze nella terapia dei pazienti talassemici presso l'ospedale Cardarelli di Napoli

#### Indice

- La talassemia 1
- L'Italia, Napoli, il Cardarelli 2
- Il sangue 3
- Il sistema sangue Campania 4
- L'emergenza 4
- Problematiche 5
- Tentativi dei talassemici di chiedere aiuto 6
- Ciò che emerge 7
- Report sommario dei giorni di criticità presso il Cardarelli 8

#### **La talassemia**

La talassemia è una malattia genetica del sangue, particolarmente diffusa nel bacino mediterraneo. Decine di anni fa dava poche speranze in termini di prospettiva e qualità di vita. Oggi, nel corso del tempo, la situazione è mutata quasi radicalmente. I talassemici superano anche i 60 anni circa di età, ma la ricerca e le aspettative di vita crescono insieme a loro. Elementi base della terapia sono:

- 1) il regime trasfusionale anzitutto, che si è descritto sempre più come elemento fondamentale, non solo per garantire una quotidianità all'insegna della normalità (lo stato anemico grave porta affaticamento, affanno, difficoltà digestive, debolezza, dolori etc), ma anche per prevenire danni irreversibili anzitutto cardiaci, tromboemolitici, ma anche ossei ed a carico di alcuni organi interni (es. milza). Il livello minimo di emoglobina oltre cui non dovrebbe scendere un paziente talassemico è sui 10-9.5 (con l'avanzare dell'età il 9.5 si sta rivelando sempre meno tollerato). L'intervallo trasfusionale dipende da vari fattori soggettivi, ma mediamente è di 15-20 giorni. Le quantità sono richieste dal reparto in base al consumo storico del singolo pz ed al suo peso, ma di solito non sono inferiori (per un adulto) ai 450 gr (due unità o sacche). Si tratta di emazie concentrate, cui viene tolto cioè il plasma, sono solo globuli rossi.
- 2) La chelazione domiciliare che si fa con diversi farmaci, a cura del pz, che evita tutte le complicazioni documentate da accumulo di ferro.
- 3) I controlli periodici del sangue (transaminasi, ormoni, coagulazione etc.) e degli organi ed apparati, in particolare cuore, fegato, reni, polmoni.

Ad oggi, un talassemico ben seguito e compensato conduce una vita pressoché normale, studia, lavora ha figli (anche con gravidanze spontanee e parti naturali) e aspettative e qualità di vita crescono con le vecchie generazioni seguite con i protocolli aggiornati.

#### **L'Italia, Napoli, il Cardarelli**

Data la particolare concentrazione della talassemia (nelle sue varie forme) presso l'area mediterranea, l'Italia si è distinta abbastanza presto (dagli anni '70 ad oggi) come nazione di avanguardia nella cura di questa patologia. Napoli si è fatta strada tra i più famosi e storici centri di Ferrara, della Sicilia e della Sardegna. All'interno di questa realtà Napoli vede diversi ospedali che seguono, finora senza particolari

difficoltà, i talassemici: la Federico II, la Seconda Università di Napoli, il Cardarelli, che è stato tra i primi ad istituire un reparto di "microcitemia" poi evolutosi in "malattie rare del globulo rosso" quando così è stata per legge classificata la talassemia. In Campania i talassemici possono appoggiarsi anche al centro di Salerno ed ai trasfusionali (ex "banche del sangue") di Avellino, Benevento, Vallo della Lucania, Caserta.

Il Cardarelli, il più grande ospedale del Meridione, segue i talassemici dagli anni '70, diventando un centro che si potrebbe definire di eccellenza. Presso tale Azienda ospedaliera sono attualmente seguiti circa 250 pazienti che trasfondono.

### **Il sangue**

Negli anni Settanta, quando si muovevano i primi passi e si accusavano carenze saltuarie di sangue, si cercava di garantire ai bambini talassemici sempre il supporto vitale. All'epoca l'Italia acquistava ancora sangue all'estero e si usava anche sangue congelato (il cui ematocrito "scade" velocemente). Poi prima l'Italia e quindi la Campania hanno puntato all'autosufficienza. Negli anni le campagne di donazione sono scemate (nazionali e regionali), ma la Regione Campania, fino al 2016, ha comunque anche fornito sangue alle altre in maggiore difficoltà. Il sangue per i talassemici dovrebbe essere peraltro il più fresco possibile (si tratta di pazienti che NON ricostruiscono il proprio sangue, cronici, politrasfusi e particolarmente fragili). Il sangue ovviamente è ottenuto dall'ospedale sia dai donatori che si recano direttamente al suo trasfusionale, sia dalle associazioni di donatori (Avis, Fratres...che ricevono un "rimborso") e, qualora non bastasse, per compensazione regionale ed interregionale (pagandone il trasporto).

### **L'emergenza**

Dal 2017, tra aprile e maggio, la situazione comincia a cambiare. In modo saltuario prima e cronico poi, i pazienti presso il Cardarelli (responsabile dott. Aldo Filosa) e presso la Seconda Università (responsabile dott. Silverio Perrotta), cominciano a ricevere molto meno sangue di quanto richiesto e **programmato 15 gg prima, circa, dal reparto**. Talora ricevono una unità (sacca) e talora due, poi quasi sempre una (agosto) e poi moltissimi vengono giornalmente rinviati a casa senza alcuna unità di sangue. La criticità è evidente per il gruppo 0 (donatore universale e dunque utilizzabile per altri gruppi, in interventi, incidenti etc) ma coinvolge talora anche i gruppi A e B.

Nel mese di settembre la situazione diventa drammatica. Le vite dei talassemici diventano tormentate, essi sono rinviati a casa in attesa della telefonata dal reparto (che non si sa quando arriverà), invitati a non "consumare" troppo (uscendo, muovendosi, stressandosi etc.). Lavoro, famiglia, serenità e vissuto di normalità saltano completamente.

Le due indispensabili sacche quotidiane non vengono quasi mai somministrate. L'emergenza, come si vede dal dettaglio allegato, prosegue immutata per un mese circa per poi gradualmente scemare. Durante l'inverno in genere una sacca è garantita ma, per il gruppo 0, due quasi mai. In diverse occasioni, a singhiozzo, i talassemici vengono rinviati a casa. Verso marzo l'emergenza riprende e si aggrava progressivamente, migliora nei 10 gg che precedono l'incontro del 17 luglio a Roma al Centro nazionale sangue voluto dal Ministero, e poi si riaggrava progressivamente fino ad agosto ed al corrente settembre 2018 quando la situazione, specie per lo zero, è quasi sovrapponibile all'anno precedente (un giorno risultavano 18 rinviati, tra pregressi e della giornata). In questi giorni siamo ora alla somministrazione di una unità, nuovamente.

### **Problematiche**

La situazione ormai non rispetta il protocollo terapeutico (che prevede una emoglobina pretrasfusionale di 9,5-10,5).

L'abbassamento dell'emoglobina fa sì che il cuore si affatichi ed aumenti la sua dilatazione (già presente nei talassemici), diminuendo la sua efficienza meccanica, diventano insopportabili i dolori osteo-articolari, scheletrici e muscolari, emicranie, debolezza costante (e col caldo estivo di quest'anno siamo al di là di ogni possibile sopportazione...), la milza si ingrandisce. Inoltre: le vene dei talassemici vengono "sollecitate" enormemente (non si tratta più di uno/due buchi ogni 15-18 gg ma di uno/due buchi ogni settimana (e per chi ha avuto problematiche aggiuntive o era incinta, uno/due buchi due volte a settimana). Molti talassemici hanno avuto per la prima volta problemi seri a far "prendere" le vene ed alcuni hanno dovuto usare le vene di polsi e mani.

I rischi per la salute hanno varcato ogni limite e sono amplificatori di dolori e pericoli di morte per i pazienti che sono affetti da altre patologie, specie quelle cardiologiche. Allo stesso modo, particolarmente pericolosa è l'eccessiva anemizzazione di pazienti gravide (uno dei rischi è per esempio l'invecchiamento precoce della placenta).

Sono raddoppiati in media gli accessi all'ospedale (che hanno un costo). Stante l'eccesso rispetto ai giorni di permesso lavorativo possibile v'è chi ha consumato tutto il suo congedo.

La "normalità" della vita del paziente talassemico, familiare, lavorativa, emotiva è oggi gravemente compromessa.

I talassemici non sanno che fare. Alcuni che stavano conducendo una vita quasi normale percepiscono fortemente la loro condizione di handicap e si rivolgono al Difensore Civico. "Credevamo che ci aiutavano ma ora ci sembrano degli alieni disumanizzati. Ci continuano a dire che non è grave". Aumentano molto le condizioni ansioso-depressive, dal momento che si teme per la propria salute, si percepisce la propria vita come fortemente precaria e dipendente da fattori incontrollabili, spesso con un correlato senso di colpa (sentirsi di peso agli altri o, addirittura, parassitari), che ha lesa la serenità.

Si scatena una situazione angosciata. I medici del reparto, dopo che viene loro comunicato alle 8.30-9.00 dal trasfusionale il numero di sacche disponibili, devono fare scegliere, sulla base delle cartelle cliniche, chi trasfondere e consentire al trasfusionale di operare le prove di compatibilità (prove crociate) in tempo utile, senza però conoscere il livello emoglobinico reale dei talassemici (che è comunicato al reparto verso le ore 12 circa) ed assumendosi così anche un rischio.

Vi sono anche tre turni di trasfusione, con un pericolosissimo sovraccarico di lavoro, loro e dei dipendenti del trasfusionale che preparano il sangue. Tutto ciò è ancora più aggravato dalla carenza di organico. Si sviluppa una situazione kafkiana perché i medici devono "smaltire" il prima possibile i rinvii accanto ai programmati del giorno, ma con una sola unità di sangue l'intervallo di programmazione si restringe a max 6 gg e se i rinvii sono troppo anemici (si sono dati casi a 7 di emoglobina e svariati a 8-8.5 mentre la soglia dei 9.5-10 è stata raramente rispettata) devono essere riprogrammati per uno - due gg dopo...e così via.

**Tentativi dei talassemici di chiedere aiuto**

I talassemici hanno chiesto a tantissime istituzioni d'intervenire e hanno portato al Difensore Civico una copiosa documentazione. La maggioranza non risponde. Alcune risposte sono ciniche e inumane.

La concomitante presenza della documentazione intercorsa e la gravità della situazione convincono il Difensore Civico al presente intervento.

Da novembre 2017 i talassemici campani riescono a trovare un solo valido interlocutore in un'Associazione dell'Emilia Romagna.

Supportati da tali fratelli nel dolore riescono almeno ad essere ascoltati al Ministero della Salute a Roma. Nell'incontro a Roma del 17 luglio 2018 non sono delineate soluzioni ma solo un ascolto. Vi sono poi altri incontri tra vertici delle Istituzioni ma vi è solo uno scaricabarile. Nulla, dalla prospettiva dei talassemici e del Difensore Civico, è mutato.

### **Ciò che emerge**

Emerge che i responsabili della rete sangue regionale non hanno risposto neppure alle mail del Ministero. Emergono alibi assurdi: tipo che non c'è cultura di donazione in Campania (ma solo dal 2017?), che sono cambiati i protocolli di sicurezza di prelevamento del sangue e dunque molti centri prelevatori hanno chiuso, altri hanno faticato ad adeguarsi ed è più difficile prelevare il sangue e fidelizzare il donatore. Il Difensore Civico e Garante del diritto alla salute chiede anche che si fa per fidelizzare il donatore di sangue. Risulta che, a differenza di altre regioni come per esempio la Puglia (che ha vissuto e pare così l'emergenza quest'inverno), non esiste nessun piano di programmazione sangue per i talassemici. Il reparto lo fa settimanalmente e lo invia al trasfusionale, ma quest'ultimo non lo invia alle associazioni donatori né tanto meno al Ministero.

Il Difensore Civico e Garante della Salute chiede di sapere se, oltre a ridicole compensazioni da altre Regioni italiano siano mai state fatte le compensazioni internazionali dove c'è abbondanza di sangue. In nessuna regione si vivono gli eccessi continui, ormai cronici, cui si è giunti al Cardarelli in Campania per i talassemici. Altrove al massimo sappiamo della emergenza estiva che fa somministrare una unità invece di due al massimo. Tutto il nord non accusa nessuna difficoltà, la Puglia ha superato le sue emergenze. Molto eccezionalmente vi sono centri che hanno rinvio a casa senza alcuna terapia i pazienti talassemici e per tempi brevissimi.

Una disparità che colpisce, date le ben note indicazioni della legge 219 del 2005 che ha come finalità il raggiungimento di "condizioni uniformi del servizio trasfusionale su tutto il territorio nazionale".

Non è possibile minimizzare la situazione, e considerarla sovrapponibile a quella del resto della nazione (come hanno esplicitamente e pubblicamente sostenuto nell'incontro del 17 luglio al Centro nazionale sangue, ma anche alla Giornata del donatore del 14 Giugno, in presenza del Governatore De Luca). Vi sono talassemici che, spaventati, prendono per buoni gli alibi, affermando che "più di questo non si può". Anche questo va detto e indica uno stato di prostrazione delle vittime.

Vorremmo sapere se l'Avis serve **in esclusiva** (abbiamo sentito parlare di "convenzioni") il Cardarelli e perché non si ricorre anche altrove.

**Report sommario dei giorni di criticità presso il Cardarelli**

(dai dati in nostro possesso)

**2017**

**Aprile**

6, 13, 21

**Maggio**

18, 19, 22, 24, 25, 26, 29

**Giugno**

9, 12, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 26, 27

**Luglio**

6,7,13,14,21, 24, 25, 26, 27, 28, 31

**Agosto**

1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30

**Settembre**

1, 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,

**Ottobre**

10, 11, 12, 13, 16, 20, 23, 27, 30, 31

**Novembre**

8, 10, 13, 15, 16, 17, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28

**Dicembre**

1, 4

**2018**

**Gennaio**

11, 12 (sei rinviati)

**Marzo**

26 (alcuni pazienti rinviati e altri una sacca)

**Aprile**

3 (una sacca)

10 (una sacca)

11 (una sacca)

12 (una sacca)



### **Maggio**

agli inizi del mese una sacca a giorni alterni per i pazienti 0+

25 (6 o 7 rinvii)

28 (una sacca)

29 (una sacca)

### **Giugno**

7 (una sacca a giorni dagli inizi del mese). Il Direttore del Cardarelli Verdeoliva accompagna in visita al reparto di microcitemia una persona, presumibilmente della Regione o del Ministero

8 (una sacca)

11 (8 rinvii)

12 (una sacca)

13 (5 rinvii)

14 Giornata mondiale del donatore. De Luca al Cardarelli

19 (una sacca)

20 (una sacca)

21 (una sacca)

29 (una sacca)

### **Luglio**

L'incontro programmato al Centro Nazionale Sangue per il 3 luglio è rinviato per indisponibilità di Postiglione al 17 luglio. Dal 2 luglio al 20 circa arrivano quasi sempre due sacche!

17 Incontro al Centro nazionale Sangue

24 (una sacca)

25 (una sacca)

nell'ultima settimana di luglio 3 rinvii A-

### **Agosto**

1 (una sacca)

2 (una sacca)

6 (una sacca e diversi rinvii)

10 (pazienti rinvii)

13 (rinvii quasi tutti gli zero, anche i pazienti già rinvii il 10, pazienti del gruppo b una sacca)

Nel frattempo si inviano pazienti a Vallo della Lucania e Sapri (Salerno, contattato, non accetta pazienti)

14 (pazienti rinvii)

16 (una sacca)

24 (una sacca)

29 (una sacca)

30 ( rinvii tutti i pazienti gruppo 0 anche un cardiopatico al giorno dopo)

31 (una busta, anche il cardiopatico)

### **Settembre**

3 (una sacca a tutti i pazienti del gruppo zero e b)

4 (pazienti del gruppo zero rinviati, altri gruppi una sacca)

5 (rinviati tutti i pazienti del gruppo zero)

6 (2 rinviati tutti i pazienti gruppo zero una sacca. Da questa data i pazienti inviano fax al Ministero della Salute)

7 (una sacca)

10 (una sacca)

11 (una sacca)

12 (una sacca)

13 (una sacca anche gruppi diversi da 0+)

14 (una sacca gruppo 0)

Martedì 18 settembre tutti i pazienti del gruppo 0 hanno avuto una sola sacca di sangue (il gruppo B due).

Mercoledì 19 settembre il reparto addirittura è rimasto chiuso (per festeggiare S. Gennaro? mi sembra assurdo) - sarà che ha a che fare col sangue!

Giovedì 20 settembre, il reparto è costretto a fare tre turni di trasfusione con pazienti del gruppo A con due sacche e B e 0 una sola, tranne che per un turno (dove pare siano arrivate due sacche).

Venerdì 21 settembre i pazienti del gruppo 0 ricevono ancora una sola sacca.

E' evidente che occorrono ora provvedimenti radicali e definitivi.

  
Avv. Giuseppe Fortunato



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Difensore Civico

## **IL DIFENSORE CIVICO CAMPANO**

### **E GARANTE DEL DIRITTO DELLA SALUTE**

Alcune segnalazioni di famiglie di autistici e di loro associazioni, corredate di atti e note delle pubbliche amministrazioni sanitarie, sono a base della presente relazione istruttoria.

Dai dati sottoriportati, a danno dei malati autistici e in particolare dei bambini autistici sussiste sostanzialmente in Campania un patto perverso tra interessi economici e burocrazia politico-amministrativa, contrastando innovazione e umanità.

Prima di ogni ulteriore intervento, invito, pertanto, a darmi ogni informazione in merito sui punti della presente relazione istruttoria.

Nel 2012 l'Istituto Superiore di Sanità emana le Linee Guida sull'Autismo, recependo finalmente avanzate tecniche di intervento pedagogico e psicologico, sconosciute alla maggior parte del nostro obsoleto Servizio Sanitario Nazionale. Eppure in Campania non è stato mai operato per quello che era il necessario cambio di paradigma.

Sono passati vanamente sei anni.

In particolare:

1. Non si applicano le nuove metodologie personalizzate, fondate sull'attenzione al caso singolo.
2. Nulla è cambiato in materia di formazione professionale per l'autismo.
2. Ai docenti non si danno le istruzioni, salve giornate prossime di formazione.

9/10



*Consiglio Regionale della Campania*

**Il Difensore Civico**

4. Non si permette la nascita delle figure professionali sanitarie e degli educatori abilitati opportunamente alla cura degli autistici.
5. Non si attuano le Equipes pubbliche pluridisciplinari.

Nel mentre la sanità pubblica dorme, il giro di affari, legato alla logopedia, alla psicomotricità e a tematiche genericamente "autistiche", nella sola Regione Campania supera i 300 milioni di euro annuo, con terapie vecchie, costose e non in linea con quanto ha evidenziato la ricerca moderna, recepita già dal 2012.

Nel frattempo la ricerca avanza ancora ma il business delle vecchie pratiche continua imperterrito.

Per dare subito il senso di ciò cui stiamo assistendo, va evidenziato come, a fronte della gravità dell'autismo in Campania, addirittura si diffondano pratiche parascientifiche lucrative. Ad esempio: una certa signora Anna Bifulco che si spaccia per dottoressa, avendo frequentato un corso d'arte in un'associazione con Ernesto Calindri e si fa chiamare "psicologa" da illustri esponenti, con il cognome del marito Anna Pollio diffonde metodologie strambe per i bambini autistici. E' supportata da politici e burocrati che l'avevano anche nominata e fatta nominare assurdamente Garante dell'Infanzia della Regione Campania ma ha dovuto ritirarsi da tale funzione dopo la falsa dichiarazione alla Regione per continuare a cooperare in questo strano mercato attuale, diffusosi a danno dei bimbi autistici. Forse non era assurda tale nomina ma coerente con il quadro complessivo risultante pubblico-privato.

Ancora oggi la sedicente dottoressa è la Coordinatrice della Commissione "Famiglia e Minori" dell'Osservatorio regionale delle condizioni dell'infanzia e dell'adolescenza della Regione Campania mentre diffonde le sue teorie.

Non v'è dubbio, come si dirà, che la pubblica amministrazione sanitaria impegnata nel campo delle malattie autistiche sta cedendo il passo a grandi lobbies private in materia, anche a livello nazionale.

Il Difensore Civico campano non può non richiamare l'attenzione.

Senza che mai le LINEE GUIDA del 2012, finalmente innovative, siano state mai attuate (e sicuramente non in Campania), si avvia oggi una revisione.

Così nel maggio del 2018 l'Istituto Superiore della Sanità emette un bando per la definizione della revisione ma si comprende subito che le grosse lobby non hanno mai digerito l'attuazione delle risultanze della ricerca scientifica internazionale.

Speriamo che si facciano passi avanti e non indietro.

- 1) Nel Panel vengono trascurate le discipline comportamentistiche, correlate alle metodologie e tecniche innovative.



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Difensore Civico

2) Nel Panel non viene garantita la presenza trasparente delle associazioni, sostanzialmente eludendo l'art. 29 lett. b della Convenzione O.N.U. sulla disabilità; anzi per essere fra i tre genitori presenti bisogna non avere legami con le associazioni.

Fondamentalmente si dà meno voce ai malati che reclamano le cure migliori, oggi possibili.

**CAMPANIA: UN BUSINESS AUTISTICO SOCIO ASSISTENZIALE E SCOLASTICO**

Sintetizzando gli esiti scientifici, ogni bambino che si trova ad affrontare la sfida dell'autismo necessita di cure mirate e personalizzate, altrimenti l'esito è terribile.

Invece il business in corso in Campania diffonde prodotti e servizi omogeneizzati senza essere periodicamente aggiornati con l'evolversi delle conoscenze mediche e scientifiche.

La Regione Campania e le AA.SS.LL., nonostante l'umanità e l'ottima professionalità sottoutilizzata di operatori eccellenti, non garantisce il funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria per autistici e non ha stabilito i "percorsi diagnostici, terapeutici ed assistenziali" a beneficio dei pazienti, né v'è mai stata formazione degli operatori sulle nuove metodologie.

Contemporaneamente i controlli sul privato sono inadeguati; le NPIA malridotte e talora (provincia di Caserta) addirittura non attivate.

Il quadro fattuale esistente è completamente sfalsato da quello delineato - sulla carta - dalle norme e piccoli e grossi "imprenditori" hanno via libera.

L'art. 6 del Patto per la Salute impone alla Regione di disciplinare "i principi e gli strumenti per l'integrazione dei servizi e delle attività sanitarie, sociosanitarie e sociale, particolarmente per le aree della non autosufficienza, della disabilità, della salute mentale adulta e dell'età evolutiva, dell'assistenza ai minori e delle dipendenze e forniscono indicazioni alle ASL ed agli altri enti del sistema sanitario regionale per l'erogazione congiunta degli interventi".

Si sancisce dunque che "il Piano delle prestazioni personalizzato, formulato dall'équipe responsabile della presa in carico dell'assistito, individua gli interventi sanitari, sociosanitari e sociali che i servizi sanitari territoriali e i servizi sociali si impegnano a garantire, anche in modo integrato" (art. 6 co. 6).

Quest'ultima previsione risponde alla medesima logica che motiva i Progetti Individuali per le Persone disabili previsti dall'art. 14 della l. 328/2000, ove i Comuni, d'intesa con le ASL, devono garantire "la piena integrazione delle persone disabili nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale".

Nell'art. 1 della Legge "Dopo di Noi" (L. n. 112 del 22.6.2016) il riconoscimento e la garanzia dei diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo individuo che nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (art. 2 Costituzione), in ossequio al principio di solidarietà sociale ed economica, assume nuovo valore.

76



*Consiglio Regionale della Campania*  
Il Difensore Civico

Anche ai sensi dell'art. 3 della Costituzione tutti i poteri pubblici (anche contrastando il business privato che deve smaltire prodotti obsoleti) hanno il dovere della rimozione di ogni ostacolo, specie economico, che impedisca alle persone sofferenti di disturbi dello spettro autistico di accedere alle medesime opportunità, al fine di poter esprimere nel massimo grado le proprie inclinazioni e capacità.

La norma precisa (art. 1 co. 2 della L. n. 112 del 22.6.2016) che le misure dalla stessa introdotte "sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi".

Inoltre "Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità".

Dunque la legge "Dopo di noi" rafforza (se la Regione Campania la attuasse) le tutele per il bambino autistico, permettendogli un percorso di progressiva autonomia dal nucleo familiare (e, ovviamente, un ambiente equivalente per coloro che non ne hanno uno): forma di emancipazione, questa, finora negata, con le cure obsolete persistenti, a tali soggetti, con sacrificio a totale carico delle famiglie (spesso prive dei mezzi necessari per garantire la piena assistenza richiesta per i cari) e, purtroppo, con la sicurezza del progressivo deterioramento del paziente con il passare degli anni.

Le Linee Guida sanitarie per il trattamento dei disturbi dello spettro autistico nei bambini e negli adolescenti indicano i più appropriati programmi terapeutici, tra cui rientrano avanzate metodologie utili a sostenere un miglioramento delle abilità intellettive, del linguaggio e dei comportamenti adattativi nei bambini con disturbi dello spettro autistico.

Le metodologie avanzate (e inattuate), ben conosciute agli operatori ma mai approfondite (es.: ESDM, PACT, ABA, EFL...), rappresentano da tempo (e sono permanentemente aggiornate dopo decenni di ricerca e sperimentazione) metodo efficace per ridurre le disfunzioni comportamentali nei pazienti autistici e gli episodi maggiori di aggressività ed addirittura di autolesionismo, applicando ad essi l'analisi comportamentale.

In tal modo si può salvare una vita dalla chiusura prosciugatrice che caratterizza il male autistico ma occorre un intervento precoce ed intensivo, con personale specialistico e formato in modo idoneo. Allora la sensibilità del bambino autistico rifiorisce ed è capace di esprimere felicità e anche darla al contesto circostante.

Eppure, per comodità e per interessi di pochi, l'attuale sistema tratta l'autistico sostanzialmente come un grave dislessico e anche la continuità assistenziale necessaria per garantire lo specifico indispensabile supporto viene spesso negata dalle Aziende sanitarie, dovendosi fare ricorso alla sede giudiziaria per ottenere l'erogazione di metodologia aggiornata, specifica e scientificamente idonea a fornire risultati sui pazienti.

E' evidente che si è permesso agli operatori privati di "smercicare" prodotti e servizi scaduti e addirittura riprodurli. E' come se si accettasse di avere in circolazione cibi avariati.



Consiglio Regionale della Campania  
Il Difensore Civico

Ciò non è giuridicamente e moralmente accettabile.

Con il DPCM del 12 gennaio 2017 è stato inserito l'autismo in modo espresso nel novero dei livelli essenziali di assistenza: all'art. 60 del decreto si prevede infatti che "Ai sensi della legge 18 agosto 2015, n. 134, il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone con disturbi dello spettro autistico, le prestazioni della diagnosi precoce, della cura e del trattamento individualizzato, mediante l'impiego di metodi e strumenti basati sulle più avanzate evidenze scientifiche. Ai sensi dell'art. 4 della legge 18 agosto 2015, n. 134, entro centoventi giorni dall'adozione del presente decreto, il Ministero della salute, previa intesa in sede di Conferenza unificata, provvede, in applicazione dei livelli essenziali di assistenza, all'aggiornamento delle linee di indirizzo per la promozione ed il miglioramento della qualità e dell'appropriatezza degli interventi assistenziali nei disturbi pervasivi dello sviluppo (DPS), con particolare riferimento ai disturbi dello spettro autistico, di cui all'accordo sancito in sede di Conferenza unificata il 22 novembre 2012. Le linee di indirizzo sono aggiornate con cadenza almeno triennale".

Le ASL, quali destinatarie dell'adempimento dei LEA sopra descritti, sono tenute a garantire i metodi e le cure più opportune per il trattamento dei pazienti secondo le linee guida nazionali (quali ABA), ovvero a risarcire il danno legato al mancato rispetto di quanto descritto nel piano individuale del paziente, che sia stato costretto ad avvalersi di professionisti in forma privata per ottenere la medesima prestazione che l'Ente pubblico di salute doveva erogare a proprio carico in suo favore.

L'inadempimento delle ASL, dei Comuni e degli Enti preposti ad adempiere agli obblighi vede sussistere palesi violazioni di molteplici norme. Tali violazioni sono state spesso sanzionate con sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale e del giudice civile.

Sul punto è inutile riferire le conosciute pronunce perché la Pubblica Amministrazione sanitaria non contesta tali doveri ma contesta la mancanza di risorse. Da un esame coordinato pubblico-privato in Campania ciò non risulta.

Ad esempio: l'A.S.L. di Benevento che ha tanto tardato il varo dei terapisti necessari per i malati autistici (che ancora oggi non vengono pagati dal 1 aprile 2018) decide di utilizzare 1,8 milioni di euro verso la sanità privata. E' naturale che in tal modo anche i migliori professionisti sono sostanzialmente dirottati.

Fra la pubblica amministrazione sanitaria che non è riuscita ad assicurare il necessario ai bambini autistici e continua con vecchie metodologie sostanzialmente assassine e il business privato che, da una parte, dà per le masse prodotti standardizzati (dimostrati dannosi) e, d'altra parte, per i ricchi offre ritrovati a costi inaccessibili è oramai oggettivamente evidente un patto scellerato.

Ecco alcuni aspetti del vergognoso mercato sulla pelle dei bimbi autistici:

- 1) Mercato privato della formazione nelle scuole, dove oggi si stima l'erogazione di oltre 5 milioni di ore di formazione generica in tema di disturbo dell'apprendimento e non di autismo in Italia.**



Consiglio Regionale della Campania  
Il Difensore Civico

- 2) Mercato privato della riabilitazione, che vede l'interesse all'estensione impropria del business della logopedia e psicomotricità; va anche precisato che **NON ESISTE AD OGGI IL PTDA Regionale per l'autismo**, così ogni ASL naviga a vista e si permette disumanamente di far passare ancora nelle ASL pratiche estranee all'assistenza peculiare per gli autistici.
- 3) **Insufficiente e talora insussistente costituzione delle NPJA incardinate nella sanità territoriale della Campania.**
- 4) **Taglio dei posti semiresidenziali per autistici e disabili cognitivi e conversione in forme private di sostegno socio assistenziali (che sono altra cosa e che comunque dovrebbero essere attivati dai Comuni).**
- 5) **Mancanza assoluta della PROGRAMMAZIONE regionale sulla base del rilevamento mensile delle esigenze e della tipologia dei bambini autistici i quali sono molto differenti; non sappiamo nulla, dimenticando che in questo campo la personalizzazione è tutto.**
- 6) **Mancanza assoluta della necessaria personalizzazione di cure di tipo "medico" (dalla odontoiatria alla assoluta mancanza di indirizzo chiaro delle risorse in tema di budget di cura cofinanziato dal fondo sociale per l'istituzione dei PTRI per l'inserimento socio lavorativo); in particolare le nuove metodologie (inattuate) hanno evidenziato come una cura di denti, cuore o genitali può essere per gli autistici un segno di morte civile e anche, se ben affrontata, un momento di un nuovo rifiorire. Ma la sanità pubblica campana condanna il bimbo autistico al supermarket del prodotto omogeneo (interno o esterno).**
- 7) **Mancanza di Linee guida specifiche per l'inserimento delle diverse tipologie di pazienti e scolari autistici. Non sono stati programmati corsi specifici per gli insegnanti mentre solo ora, nell'ottobre 2018, a sei anni dal 2012, vi è qualche iniziativa episodica.**

Si chiede di trasmettermi ogni memoria in merito entro 30 giorni dal ricevimento della presente relazione.

  
Avv. Giuseppe Fortunato





**Consiglio Regionale della Campania**

**Il Difensore Civico**

**Decreto n. 09/2018**

Prot. n. 0019376/I del 12.11.2018

**IL DIFENSORE CIVICO PRESSO LA REGIONE CAMPANIA**

VISTO il Libro Bianco sulla governance europea, COM (2001), 428, in G.U.C.E. C 287 del 12 ottobre 2001;

VISTO il “Libro verde sulla coesione territoriale. Fare della diversità territoriale un punto di forza” (2008) che già favoriva, su scala macroregionale, la collaborazione pubblico-privato al fine di promuovere le strategie di innovazioni;

VISTO il parere del Commissario UE per la politica regionale Pawel Samecki (2009), ove è stato evidenziato che non esiste un modello standard di Macroregione;

VISTO lo “Stato dei territori e prospettive dell’U.E.” (2011) e la centralità delle politiche macroregionali per l’ottimizzazione delle risorse in più ampie aree geografiche accomunate da un’identità comune;

VISTO il Regolamento UE n.1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013;

VISTA la Relazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni sul valore aggiunto delle strategie macroregionali (2013) 468 final;

VISTA la Relazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle Regioni, COM (2016) 805 final e in particolare quanto riguarda le strategie macroregionali che “sono ormai diventate parti integranti nel quadro della politica di coesione”;

RILEVATO che

- la Macroregione si caratterizza quale processo in fieri, improntato a criteri di apertura, di standard rispettati e di compartecipazione trasparente;
- i Responsabili debbono, nel rispetto di preciso codice deontologico, svolgere continuamente e rigorosamente le loro funzioni, con possibilità di altri più meritevoli di accedere alle medesime funzioni;
- l’Assemblea della Macroregione Mediterranea con propria mozione del 9 novembre 2018 ha richiesto al Difensore Civico presso la Regione Campania di procedere come sede pubblica ospitante, amministrazione procedente e formalizzatrice della Macroregione Mediterranea dotandola di segreteria organizzativa;

*Consiglio Regionale della Campania*

Il Difensore Civico

- diversamente dalle forme di cooperazione interregionali che sono tutte improntate alla compartecipazione di enti pubblici (es.: EUREGIO, comprendente l'area di Enschede nei Paesi Bassi, Münster in Germania; l'ARGEALP con fondatori Lander austriaci, Contee croate, Slovenia e Contee ungheresi di Vas... ; il Programma INTERREG; le Euroregioni, su accordi di enti transfrontalieri; i GELT con processi costitutivi rigidamente modellati e iscrizioni in apposito registro), la strategia macroregionale è fondata su un livello, appunto macroregionale, in una visione bottom-up che permette ai territori di interagire direttamente e risolvere problematiche comuni;

CONSTATATO che

- l'Ente Regione è effettivamente quello più prossimo alla Macroregione e non è dubitabile che le Regioni hanno "soggettività comunitaria" "nel momento in cui siano coinvolte nel processo esecutivo di iniziative configurate in norme comunitarie" (Corte Cost. 22 luglio 2004, n.258);
- indubbiamente il Difensore Civico è il pubblico potere idoneo per il totale passaggio dal modello gerarchico all'effettivo modello sussidiario in cui sono le formazioni della società civile a svolgere ruolo rilevante anche nell'assetto istituzionale;
- la Macroregione è nella sua essenza una struttura aperta, non top down ma placebased, un'organizzazione interna dinamica (in tal senso unanimemente la dottrina in materia) e quindi da non consegnare a precostituiti apparati ma da tenere permanentemente disponibile alla partecipazione attiva di stakeholders, facendo esprimere le formazioni sociali;
- la fase dell'impulso proveniente dal territorio, con l'individuazione di problematiche comuni e l'impegno di operare per risolverlo, si è già manifestata in convegni, incontri e discussioni politiche, diffusi dai massmedia e aperti ad aggregazioni della società civile e a istituzioni;
- nessun ente ha diritto di veto, nessun ente può con la non partecipazione bloccare il processo incrementale, nessun ente può opporsi alla cooperazione macroregionale;
- spetta al Consiglio Europeo, previa sua raccomandazione alla Commissione e previa consultazione aperta della stessa Commissione verso tutti gli stakeholders, l'adozione di strategia condivisa e del piano di azione (Action plan);



*Consiglio Regionale della Campania*

Il Difensore Civico

- in definitiva la stessa Macroregione, nel suo processo incrementale, si dota di “very soft political institutions” con una sua permanente “experimentalist governance”;
- è la società civile a favorire la partecipazione capillare, permettendo all’Unione Europea di bilanciare il suo carattere verticistico e il deficit di democrazia;
- occorre consolidare amministrativamente il processo incrementale in atto, lasciandolo alla sua evoluzione, sulla base degli impegni rispettati e comunicati;

CONSTATATO altresì che

- per la Macroregione Mediterranea sussistono notevoli ritardi e i Promotori, pur nella loro piena disponibilità, hanno constatato che non vi sono stati adeguati atti delle amministrazioni interpellate;
- ora occorre che la Macroregione Mediterranea non perda in Europa la quinta posizione in ordine cronologico di costituzione, pena uno sbilanciamento irreparabile, proprio ad opera di politiche coesive (ma non utilizzate dalla Macroregione Mediterranea);
- infatti la Macroregione Baltica (EUSBSR) ha avuto approvata dal Consiglio Europeo la strategia nell’ottobre 2009 (Stati UE Danimarca, Estonia, Finlandia, Germania, Lettonia, Lituania, Polonia, Svezia; Stati non UE nessuno); la Macroregione del Danubio (EUSDR) ha avuto approvata dal Consiglio Europeo la strategia nell’anno 2011 (Stati UE Austria, Bulgaria, Germania, Repubblica Ceca, Repubblica Slovacca, Slovenia, Romania, Ungheria; Stati non UE Bosnia-Erzegovina, Croazia, Moldavia, Montenegro, Serbia, Ucraina); la Macroregione Adriatica e Ionica (EUSAIR) ha avuto approvata dal Consiglio Europeo la strategia nell’ottobre 2014 (Stati UE Croazia, Grecia, Italia, Slovenia; Stati non UE Albania, Bosnia-Erzegovina, Montenegro, Serbia); la Macroregione Alpina (EUSALP) ha avuto approvata dal Consiglio Europeo la strategia nell’anno 2016 (Stati UE Austria, Francia, Germania, Italia, Slovenia; Stati non UE Liechtenstein, Svizzera);
- va augurato ogni successo ad altre Macroregioni (Nord Atlantico, Mare del Nord, Mar Nero) ma al tempo stesso va accelerato il processo per la strategia della Macroregione Mediterranea, anche in relazione alle tendenze in atto nel formulare l’assetto organizzativo europeo (ad esempio nel 2013 il Presidente del Consiglio dell’Unione Europea ha evidenziato e sostenuto l’“Europa delle Macroregioni” in sostituzione dell’Europa degli Stati e delle Regioni);



*Consiglio Regionale della Campania*

Il Difensore Civico

- non appare convincente e fruttuoso il sistema della designazione degli Enti Regioni partecipanti, anche perché la stessa Commissione Europea nelle sua relazione del 2016 evidenzia a proposito della EUSAIR, “i ritardi nella designazione dei membri” e la “scarsa partecipazione” che ha provocato il “blocco dell’intero processo”;
- l’unico sistema coerente e che porti ad accelerare il processo in atto è fare leva sull’assetto innovativo della strategia macroregionale rispetto a quelle interregionali e, pertanto, fare leva sulla società civile, sulle energie impegnate e sulle reti di collegamento;
- sul senso della piena valorizzazione del ruolo delle organizzazioni non governative (ONG) nelle politiche di coesione sono il Parere del Comitato Economico e Sociale Europeo (2015/C 012/10) e le Conclusioni del Consiglio dell’Unione Europea sull’implementazione delle Strategie Macroregionali nella UE (25 aprile 2017);
- non v’è dubbio che l’idea di Stato è stata erosa dal punto di vista economico dall’affermarsi del protagonismo delle multinazionali (spesso più potenti dei più potenti Stati) e che solo forme organizzative davvero partecipate dei cittadini possono equilibrare il modello democratico;

**DECRETA**

1. Sono riconosciuti i Gruppi di Azione (Action Groups) della Macroregione Mediterranea finalizzati alla strategia macroregionale, ciascuno con Responsabili e Coordinatore, nella composizione via via aggiornata della segreteria organizzativa sulla base degli incarichi espletati e dei riscontri in merito.
2. È riconosciuto il Comitato dei Coordinatori della Macroregione Mediterranea.
3. Con l’avvenuto varo dei Gruppi di Azione e del Comitato dei Coordinatori, la Macroregione Mediterranea, garantendo la Governance aperta, procede per far adottare al Consiglio Europeo la strategia nel rispetto delle procedure e di ogni contributo.
4. È riconosciuta l’Assemblea della Macroregione Mediterranea. Ne fanno parte i Responsabili degli Action Groups.

Napoli, 12 novembre 2018

Avv. Giuseppe Fortunato

